

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2104 del 09/04/2025
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Cavezzo (MO), Via Leonardo Da Vinci n. 362, richiesta dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA RINALDI DI RINALDI PAOLO & C. S.S. per l'attività di coltivazione di funghi in serra, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, RUMORE. Rif. SUAP n. 893/2024 Prat. Sinadoc n. 25584/24
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2194 del 09/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno nove APRILE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Cavezzo (MO), Via Leonardo Da Vinci n. 362, richiesta dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA RINALDI DI RINALDI PAOLO & C. S.S. per l'attività di coltivazione di funghi in serra, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, RUMORE.

Rif. SUAP n. 893/2024

Prat. Sinadoc n. 25584/24

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord in data 10/06/2024 (Prat. SUAP 893/2024/SUAP - Prot. Generale 15384) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 122049 del 03/07/2024 dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA RINALDI DI RINALDI PAOLO & C. S.S. (P.IVA 03219640368), con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n. 362, Cavezzo (MO), per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di coltivazione di funghi in serra svolta presso lo stabilimento ubicato in Via Leonardo Da Vinci n. 362, Comune di Cavezzo (MO), sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- D.G.R. n.1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 140919 del 01/08/2024, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune di Cavezzo;
- il Comune di Cavezzo ha richiesto l'espressione del parere da parte di Arpae Presidio Territoriale Competente, in materia di impatto acustico ed in materia di scarichi idrici di acque reflue in corpo idrico superficiale, come da comunicazione di indizione di Conferenza dei Servizi trasmessa di cui sopra, con prot. Arpae n. 143330 del 05/08/24;
- sono inoltre pervenute dalla ditta, tramite SUAP, integrazioni volontarie acquisite agli atti con protocollo Arpae n. 35528 del 24/02/25;
- entro i termini perentori fissati con l'indizione della Conferenza, il Comune di Cavezzo non ha espresso il proprio parere in merito agli scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiali e in merito all'impatto acustico e, ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990, se ne intende acquisito l'assenso;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione.

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- contributo istruttorio relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 190034 del 21/10/24;
- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 49164 del 14/03/2025;

TENUTO CONTO che, da una più attenta valutazione, le acque reflue di scarico dell'attività presso i due punti del corpo idrico superficiale recettore, oggetto di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), si ritiene rientrano esclusivamente nella caratterizzazione "acque reflue assimilate alle domestiche per legge";

CONSIDERATO che il Bollettino PagoPA per il versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae è stato generato e trasmesso alla ditta in data 03/10/2024;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- 1 di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
- 2 di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta SOCIETA' AGRICOLA RINALDI DI RINALDI PAOLO & C. S.S. (P.IVA 03219640368) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di Cavezzo (MO) in Via Leonardo Da Vinci n. 362, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A2 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/2006 (articoli 124 e 125)	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Cavezzo

- 3 DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A2 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue assimilate alle domestiche "per legge", con acclusa planimetria di riferimento;
 - Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";
- 4 di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
- 5 di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
- 6 DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

- 7 DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- 8 di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- 9 di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- 10 DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per la Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e concessioni di Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri
la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e
Concessioni Centro
Dott.ssa Valentina Beltrame

Pratica Sinadoc n. 25584/24

ALLEGATO A2

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue assimilate alle domestiche *per legge*

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta SOCIETA' AGRICOLA RINALDI DI RINALDI PAOLO & C. S.S. di Via Leonardo Da Vinci n. 362 a Cavezzo (MO) svolge attività di coltivazione di funghi in serra.

Gli impianti di coltivazione dei funghi sono attivi per 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno, mentre l'attività lavorativa viene svolta 290 giorni all'anno per 8 ore/ giorno.

Nello stabilimento sono presenti diversi locali oltre le fungaie e gli uffici, come gli spogliatoi con servizi, gli archivi, la sala riunione, la sala di lavorazione dei funghi, sala confezionamento, le celle frigo e il magazzino.

Le acque reflue provenienti dalla cucina, dalla sala lavorazione funghi, dalla sala confezionamento, dalla sala spedizione e dalla sala deposito vengono raccolte e trattate con degrassatore. Quelle invece derivanti dalla pulizia serre delle fungaie confluiscono in una vasca di decantazione. Le 2 linee poi si intersecano e originano un afflusso di scarico unico che viene trattato con filtro batterico aerobico e successivamente scaricate in acque superficiali tramite fosso a confine con l'azienda - scarico S1 (trattamento idoneo per 5 A.E.).

Le acque reflue provenienti dalla pulizia serre delle fungaie, a ridosso degli uffici e delle celle frigorifere, vengono convogliate in una vasca di decantazione. Quelle prodotte dai servizi igienici, pretrattati con fossa imhoff e dalla sala mensa, pretrattate con degrassatore, unitamente alle acque chiarificate provenienti dalla vasca di decantazione, subiscono trattamento mediante filtro batterico aerobico e vengono scaricate in acque superficiali tramite fosso a confine con l'azienda - scarico S8 (trattamento idoneo per 8 A.E.).

La parte decantata nelle vasche di decantazione viene utilizzata per la formazione del substrato di coltivazione dei funghi.

Le acque meteoriche dai parcheggi posti a ovest rispetto allo stabilimento e le acque meteoriche delle coperture del lato sud est dello stesso, vengono scaricate in acque superficiali tramite fosso a confine con l'azienda - scarico S4.

Le acque meteoriche delle coperture poste a sud dello stabilimento vengono scaricate in acque superficiali tramite fosso a confine con l'azienda - scarico S5.

Le acque meteoriche delle coperture restanti dello stabilimento vengono scaricate in acque superficiali tramite fosso irriguo in tre diversi punti - scarico S7.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTA la dichiarazione del legale rappresentante del rispetto del requisito richiesto per rientrare nella classificazione di "acque reflue assimilate alle domestiche per legge".

VISTO il contributo istruttorio acquisito durante l'iter autorizzatorio, in riferimento agli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche per legge in acque superficiali:

- espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 49164 del 14/03/2025, di cui si riporta nel seguito l'istruttoria.

La ditta SOCIETA' AGRICOLA RINALDI s.s. effettua coltivazione, lavorazione e commercializzazione dei funghi. Nel complesso aziendale è presente anche uno spaccio per la vendita dei prodotti ortofrutticoli freschi e lavorati. Gli impianti di coltivazione dei funghi sono attivi per 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno, mentre l'attività lavorativa viene svolta 290 giorni all'anno per 8 ore al giorno. Nello stabilimento sono presenti diversi locali oltre le fungaie e gli uffici, come gli spogliatoi con servizi, gli archivi, la sala riunione, la sala di lavorazione dei funghi, sala confezionamento, le celle frigo e il magazzino.

Nella documentazione agli atti, la Ditta dichiara che non vi è la presenza della pubblica fognatura, di conseguenza la gestione delle acque reflue originate dall'attività prevederà un recapito finale in corpo idrico superficiale.

Dalle planimetrie agli atti si possono identificare i seguenti scarichi:

- S1 scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;
- S4, S5, S7, scarichi di acque meteoriche;
- S8 scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e scarico di acque reflue domestiche.

S1, raccoglie le acque dalla cucina, dalla sala di lavorazione funghi, dalla sala di confezionamento e dalla sala di spedizione; tutte queste acque vengono raccolte e trattate con un separatore di grassi, vengono poi convogliate in un filtro batterico aerobico e successivamente recapitate in corpo idrico superficiale ovvero il fosso a confine con l'azienda.

Le acque meteoriche ricadenti sui parcheggi posti a ovest rispetto allo stabilimento e quelle delle coperture del lato est stabilimento, vengono convogliate nel punto S4; le acque meteoriche ricadenti sulle coperture poste a sud dello stabilimento sono convogliate in S5, mentre le acque meteoriche ricadenti sulle coperture restanti sono convogliate in tre punti differenti ognuno dei quali è identificato in planimetria come S7.

S8, raccoglie le acque provenienti dalle fungaie, dai servizi igienici e dalla sala mensa. L'acqua delle fungaie viene inizialmente raccolta in una vasca di decantazione per poi essere indirizzata in un filtro batterico aerobico, nel quale confluiscono anche i reflui dei WC previo il trattamento in una fossa biologica di tipo Imhoff e quelli della sala mensa dopo un trattamento in un separatore di grassi. Anche se non chiaramente esplicitato in relazione tecnica, si evince dalla planimetria che tramite S8 i reflui depurati vengono immessi in corpo idrico superficiale ovvero nel fosso al confine con l'azienda.

Si richiama l'attenzione sulla dichiarazione della Ditta secondo cui i fanghi depositati nella succitata vasca di decantazione saranno utilizzati per la formazione del substrato di coltivazione dei funghi.

Le acque meteoriche tramite i punti di scarico S4, S5, S7 e le acque reflue industriali assimilate alle domestiche, tramite i punti di scarico S1, S8, vengono immesse in corpo idrico superficiale ovvero nel fosso al confine con l'azienda. Tale fosso ha una lunghezza di circa 300 metri ed una profondità di 1 metro circa, risultando tombato per un tratto. Esso poi confluisce nel Canale Diversivo della Bonifica di Burana.

Per i manufatti depurativi relativi alla linea con punto di scarico finale S1 è stato scelto un dimensionamento in grado di soddisfare un carico di 5 abitanti equivalenti potenziali (AE). A tal proposito la ditta dichiara che il totale di acqua scaricata in un giorno sarà pari a 470 litri; considerando un carico giornaliero di 200 litri per AE si calcola un carico di 3 AE, pertanto si è scelto precauzionalmente un sistema leggermente sovradimensionato.

Per i manufatti depurativi relativi alla linea con punto di scarico finale S8 è stato scelto un dimensionamento in grado di soddisfare un carico di 8 abitanti equivalenti potenziali (AE). Per il calcolo delle acque di lavaggio, similmente a quanto già visto per lo scarico S1, si considera un carico giornaliero di 200 litri per AE, per le acque reflue domestiche è stato considerato 1 AE ogni 3 dipendenti, con n. 12 dipendenti fissi in lavorazione e n. 3 impiegati.

Visto,

quanto riscontrato nella documentazione assunta agli atti;

fatta salva,

la veridicità di quanto dichiarato dalla ditta ovvero l'assenza della linea di pubblica fognatura, l'assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche, l'utilizzo complessivo con portata costante di 470 litri al giorno, il lavaggio con prodotti non contenenti le frasi di rischio H340, H350 e H360;

considerato che,

lo scarico delle acque meteoriche non contaminate, cosiddette bianche, in corpo idrico superficiale non prevede un'espressione di parere da parte dello scrivente Servizio Territoriale;

fatta salva,

la presenza dei pareri e/o nulla osta rilasciati dall'Ente gestore dei fossi e canali che circondano la fungaia e nei quali recapiteranno le acque originate dallo stabilimento;

lo scrivente Servizio Territoriale ritiene che, per quanto concerne la matrice "acqua", nulla osti al rilascio dell'autorizzazione richiesta, subordinato però alle seguenti prescrizioni che si suggerisce di predisporre.

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE PER LEGGE, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta SOCIETA' AGRICOLA RINALDI DI RINALDI PAOLO & C. S.S., per l'insediamento localizzato in Via Via Leonardo Da Vinci n. 362, Comune di Cavezzo (MO), è **autorizzato a scaricare le acque reflue assimilate alle domestiche per legge in acque superficiali** (scarichi S1 e S8) con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi (allegata al presente atto) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

Rispetto dei limiti

- 1 Le acque degli scarichi **S1** e **S8** devono essere immesse in corpo idrico superficiale nel rispetto dei valori limite della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs. 152/2006.
- 2 Ai sensi dell'art.101, co.5 del D.Lgs. 152/2006, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Ai sensi dell'art.101, co.5 del D.Lgs. 152/2006, lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, deve essere separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 4 del medesimo articolo.

- 3 Il rispetto dei limiti tabellari è riferito di norma ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di tre ore. Campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere realizzati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico; pozzetto ubicato in zona di transito automezzi; malfunzionamento del depuratore di recapito dovuta ad ingresso di reflui anomali; ecc...). Il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove sia presente un pretrattamento di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione superiore alle tre ore.

Metodi di campionamento ed analisi previsti

- 4 Come previsto all'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 5 A valle di ogni filtro batterico aerobico presente in planimetria, deve essere installata una vasca di raccolta oppure una fossa biologica di tipo Imhoff e poi, successivamente, un pozzetto di ispezione.
- 6 Riguardo ai punti di scarico **S1** e **S8**, per i primi due anni, deve essere effettuato 1 autocontrollo ogni 12 mesi da effettuarsi al pozzetto di ispezione di cui al punto precedente, per la ricerca degli analiti: *"BOD5, COD, solidi sospesi totali, Azoto totale, Fosforo totale"*; i risultati di tali autocontrolli devono essere conservati e mantenuti a disposizione degli organi di controllo.

Manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti

- 7 I separatori di grassi, le fosse biologiche di tipo Imhoff e i filtri batterici aerobici devono essere mantenuti in perfetta efficienza e mantenuti secondo quanto previsto dalle schede tecniche rilasciate dal produttore/fornitore del manufatto. Comunque, almeno 1 volta ogni 12 mesi, deve avvenire l'espurgo dei fanghi per tutti i succitati manufatti depurativi.
- 8 I fanghi, i residui ed in generale i rifiuti prodotti nelle operazioni di manutenzione di tutti i sistemi depurativi, devono essere gestiti, trasportati e smaltiti/recuperati nel rispetto della normativa vigente sui rifiuti, compresa la conservazione dei formulari di identificazione del rifiuto, i quali devono essere messi a disposizione dell'autorità competente qualora ne fosse fatta richiesta.
- 9 Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti.
- 10 Onde evitare eventuali fenomeni di degrado della zona di scarico (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc.) ed in generale ogni volta che se ne ravvisi la necessità, in accordo con il gestore del canale, deve essere effettuata un'adequata manutenzione del punto di scarico.

Prescrizioni in caso di imprevisti tecnici

- 11 È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae e al Comune di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Accessibilità nei punti di prelievo

- 12 I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione idonei al prelievo di campioni, di cui al punto 5 è prevista l'installazione a valle degli impianti di trattamento (scarichi S1 e S8):

- devono essere localizzati immediatamente a monte della immissione nel recapito in acque superficiali;
- devono essere identificati in modo univoco e adeguatamente segnalati;
- devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo;
- devono avere profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo.

Altre prescrizioni

- 13 L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 14 Devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.
- 15 Qualora, i reflui della zona ove insiste lo stabilimento potessero in futuro essere collettati ad impianto di trattamento o al depuratore del Comune Capoluogo (DGR 1053/03 "Agglomerati"), con l'obiettivo di preservare la qualità delle acque superficiali, si invita la Ditta a valutare la soluzione di allaccio diretto alla pubblica fognatura delle acque reflue.

Documenti allegati: planimetria scarichi (prot. Arpae n. 122049 del 03/07/2024)

Pratica Sinadoc n. 25584/24

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Cavezzo (MO)**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta SOCIETA' AGRICOLA RINALDI s.s. effettua la coltivazione in serra, la lavorazione e la commercializzazione di funghi champignon.

Dalla valutazione di impatto acustico presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, si rileva che:

- l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore da assoggettare, ai sensi della normativa sopra citata, al titolo abilitativo comunicazione o nulla osta acustico;
- le sorgenti di rumore sono attive sia nel periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) che notturno (22-06);
- lo stabile e l'area pertinente, secondo la vigente classificazione acustica comunale sono stati attribuiti ad una classe III – area mista - con limiti pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte. Si evidenzia che, dalla cartografia di zonizzazione delle criticità acustiche, risulta per la medesima area anche un'attribuzione in classe IV - area ad intensa attività umana - con limiti pari a 65 dBA di giorno e 55 dBA di notte. Il ricettore maggiormente esposto è stato individuato nell'abitazione ubicata a nord dell'impianto ad una distanza di circa 80 m, inserito in area attribuita ad una Classe III, per il quale è fatto salvo il rispetto del criterio differenziale;
- i livelli sonori misurati/stimati mostrano il rispetto ai confini aziendali dei limiti normativi. Per quanto concerne i livelli differenziali, risultando questi rispettati al confine aziendale, si possono ritenere rispettati anche al recettore.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA.

VISTA la richiesta di espressione di parere del Comune di Cavezzo da parte di Arpae Presidio Territoriale Competente, in materia di impatto acustico, con prot. Arpae n. 143330 del 05/08/24.

VISTO il parere acquisito durante l'iter autorizzatorio specificamente riferito al rumore:

- espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 190034 del 21/10/24, in cui è evidenziato che ***“si ritiene che l'insediamento sia compatibile dal punto di vista acustico con il contesto territoriale circostante a condizione che siano rispettate integralmente le prescrizioni ivi riportate”***.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI

1. In fase di esercizio devono essere mantenute modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore

presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante.

2. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.
3. Preliminarmente alla realizzazione di quanto previsto nel procedimento unico Art. 53, deve essere presentata una valutazione di impatto acustico che descriva lo scenario acustico nella configurazione impiantistica descritta nel procedimento, che contenga anche valutazioni circa l'apporto della cabina elettrica e del gruppo elettrogeno.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.